

Prot. n. 788/4



## TRIBUNALE DI RAGUSA

### PRESIDENZA

**OGGETTO:** Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Prot. n.

Ragusa, 18 marzo 2020

Ai Sigg. Presidenti di sezione ✓

Ai Sigg. Magistrati togati ed onorari ✓

Ai Sigg. responsabili delle cancellerie ✓

A tutto il personale degli uffici del circondario ✓

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ✓

e p.c. A S.E. Presidente Corte di Appello di Catania ✓

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Ragusa ✓

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 che detta misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che abroga gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 indicando nuove modalità di rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti e disponendo - con estensione del cd.

periodo "cuscinetto" già previsto dal 1° comma del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 - che le stesse siano rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni indicate dal comma 3 dell'art. 83 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come già previsto dall'abrogato art. 2 comma 2 lettera g) del decreto 8 marzo 2020 n. 11; particolarmente rilevante essendo, peraltro, la previsione del decreto legge da ultimo emanato che dettagliatamente e con maggiore specificazione rispetto alla normativa abrogata precisa che si intendono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti termini procedurali;

Vista la delibera CSM 11 marzo 2020 con la quale vengono previste ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid 19;

Considerato che vanno confermate le misure urgenti adottate da questo Ufficio con decreti del 10 marzo e del 12 marzo 2020 con ulteriori disposizioni organizzative per la fissazione e la trattazione delle udienze che dovranno eccezionalmente essere svolte sino al 15 aprile 2020, per le modalità di rinvio delle udienze penali, per le modalità di accesso agli uffici giudiziari, misure tutte che avranno efficacia sino al 15 aprile 2020;

Considerato che il comma 5 del nuovo decreto legge prevede che, nel periodo di sospensione dei termini come sopra specificato, e limitatamente all'attività non sospesa i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 lettere da a) a f) e h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Considerato, inoltre, che l'art. 87 del D.L. 17.3.2020 n. 18 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, il lavoro agile, anche nella forma semplificata, costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, dovendo peraltro queste utilizzare in alternativa altri strumenti nel rispetto della contrattazione collettiva fra cui in primo luogo quello delle ferie pregresse; potendo, infine, dette pubbliche amministrazioni, qualora esperite tali possibilità non residuino utili strumenti idonei, per l'espletamento dell'attività lavorativa motivatamente

- prevedere un periodo di esenzione dal servizio non computabile nei limiti di cui
- all'art. 37. 3° comma, del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, che valga come servizio prestato a tutti gli effetti, senza la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa;

sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, i presidenti delle sezioni civile e penale, il rappresentante dell'ASP di Ragusa, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

## **DISPONE**

### **Settore civile**

- che, fermi restando i provvedimenti di rinvio adottati per il periodo 9 marzo-22 marzo 2020, dal 23 marzo al 15 aprile 2020 siano rinviate di ufficio, con provvedimento telematico, a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti, con le eccezioni di cui al comma 3 n. 1 dell'art. 83 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
- che lo svolgimento delle udienze civili (quelle che dovessero essere svolte ricorrendo le condizioni di cui al comma 3 lettera a) dell'art. 83 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18) abbia luogo, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti, ai sensi del comma 7 lettera h) dell'art. 80 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 mediante lo scambio e ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- che i giudici tutelari si attengano scrupolosamente alla previsione secondo cui per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, l'udienza venga tenuta nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non sia incompatibile con le sue condizioni di salute;

- che rimangono in vigore, ove compatibili, le direttive impartite dal presidente della sezione civile ai giudici della sezione civile in data 10 marzo 2020;

### **Settore penale**

- che, fermi restando i provvedimenti di rinvio adottati per il periodo 9 marzo-22 marzo 2020, dal 23 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti siano rinviate di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con provvedimento telematico; al riguardo rammentando che ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 83 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 le notificazioni agli imputati e alle altre parti dovranno essere eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio e che continueranno ad avvenire con applicazione del regime codicistico ordinario;
- che, ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 472 comma 3 cpp, con riguardo alle udienze relative a procedimenti a carico di persone detenute da tenere sino al 15 aprile 2020, quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda ai sensi del comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, tale richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto alla data fissata dell'udienza in modo da consentire l'organizzazione della videoconferenza secondo le modalità di cui ai commi 3,4,5 dell'art. 146 bis D.Lgs 28 luglio 1989 n. 271; va peraltro osservato come la organizzazione di apposita videoconferenza sia assolutamente necessaria quanto meno sino alla data del 15 aprile alla luce di quanto segnalato dal DAP circa l'elevato rischio di contagio nel corso delle traduzioni per detenuti ed agenti di custodia stante la impossibilità di mantenere nel corso di queste le prescritte misure di sicurezza igienico-sanitarie;

- che le udienze di convalida dell'arresto o del fermo e gli interrogatori di garanzia nei confronti di persone detenute in carcere si svolgano ai sensi del comma 12 dell'art 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in collegamento audio e video fra la casa circondariale di Ragusa e il Tribunale di Ragusa a mezzo di tecnologia Lync/Skype for Business, secondo le modalità di cui ai commi 3,4,5 dell'art. 146 bis D.Lgs 28 luglio 1989 n. 271;

### **Quanto alle ulteriori misure organizzative e di prevenzione**

necessarie per assicurare le finalità di prevenzione atte a contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 vanno confermati sino al 15 aprile 2020 i provvedimenti già adottati in data 10 e 12 marzo 2020 e che mantengono piena attualità essendo riconducibili al disposto delle lettere a), b), c) del comma 7 del decreto legge summenzionato.

Con riguardo, pertanto, all'accesso agli uffici giudiziari del Tribunale di Ragusa ed a quelli degli uffici del Giudice di Pace del circondario, va previsto che detto accesso sia consentito solo alle seguenti persone:

- 1) Magistrati togati ed onorari;
- 2) Avvocati, per il compimento di atti urgenti, previa interlocuzione telefonica e/o telematica con la cancelleria competente;
- 3) Le parti dei processi civili e penali ed i loro difensori con riguardo ai processi in corso di trattazione;
- 4) I testimoni, gli ausiliari del giudice, del PM e delle parti private citati per la partecipazione alle udienze o per altre questioni di urgenza, muniti di biglietto di convocazione o prenotazione;
- 5) Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, professionisti delegati nelle procedure esecutive immobiliari, convocate nell'ambito di procedimenti indifferibili di cui al comma 3 lettera a) del decreto legge summenzionato, muniti di biglietto di convocazione o prenotazione.

Rilevato, peraltro, che, in considerazione del rinvio di ufficio dei procedimenti civili e penali pendenti e della contingente emergenza epidemiologica, si ritiene opportuno, in ossequio a specifica previsione contenuta nella delibera CSM 11

marzo 2020, raccomandare a tutti i magistrati dell'Ufficio di incentivare, quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie nel periodo sino al 15 aprile 2020, il lavoro da remoto o telematico, in modo che il pur travagliato periodo in corso, che impone l'attuazione di severe misure di prevenzione ed una ridotta presenza fisica in ufficio, si riveli quantomeno fecondo sotto il profilo della definizione di quei più complessi procedimenti che la pratica e le incombenze quotidiane non consentono di potere rapidamente curare.

Quanto al personale amministrativo, non appare parimenti revocabile in dubbio che l'attuale situazione di emergenza sanitaria ed il pericolo di contagio che deriva dall'assembramento di più persone in luoghi ristretti quali i locali degli uffici giudiziari del territorio impone l'adozione di misure idonee a scongiurare nei limiti del possibile tale pericolo, tanto più che, a seguito della emanazione della recente decretazione di urgenza, con il rinvio delle udienze civili e penali dei procedimenti pendenti e la sospensione generalizzata dei termini processuali, è grandemente diminuita la necessità della permanenza costante sul luogo di lavoro di un numero esteso di dipendenti, essendo necessario soltanto procedere, previa mappatura delle attività indifferibili di cui al comma 3 lettere a), b), c) alla individuazione di un numero di dipendenti sufficiente per provvedere allo espletamento dei servizi urgenti, mediante la costituzione di opportuni presidi che assicurino, anche attraverso un'idonea rotazione del personale, la presenza di un contingente minimo, potendo la gestione ordinaria delle prestazioni lavorative essere garantita, come raccomandato con recente direttiva del Ministero della Giustizia del 16.3. 2020 e ora come previsto dal citato D.L., mediante il ricorso al cd. lavoro agile (smart working).

Va infatti osservato come l'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 abbia, per l'appunto, espressamente previsto che, nell'attuale periodo, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così consentendo di limitare la presenza del personale che pertanto solo in parte e per l'espletamento di attività urgenti dovrà svolgere il proprio lavoro negli uffici;

Tanto premesso, coniugando lo smart working (che peraltro potrà essere applicato persino senza necessità della domanda, spettando al dirigente provvedere senza necessità del consenso dell'interessato a predisporre i singoli progetti e assegnandoli ai dipendenti con previsione di prestazioni da compiere in luogo diverso da quello di lavoro ed altre presso l'ordinaria sede di servizio), con altri strumenti, fra cui le ferie pregresse, dovrà essere individuato un nucleo di dipendenti che, a rotazione, sino al 15.4.2020 andrà a comporre i presidi per gli atti urgenti ed indifferibili, sulla base di una turnazione settimanale che di volta in volta verrà comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa con separata nota e pubblicata sul sito Web dell'Ufficio, con relativi numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica cui far riferimento.

Va comunicato, di conseguenza, all'utenza che in caso di richiesta di accesso per atti urgenti nei locali dell'ufficio la cancelleria interessata invierà al richiedente (avvocato, tutore, professionista delegato etc) via mail biglietto di convocazione o prenotazione che dovrà essere esibito al personale di sicurezza che presidia l'ingresso degli uffici giudiziari

Va raccomandato, peraltro, al personale di cancelleria di far osservare, pur nel periodo emergenziale in corso, il disposto di cui al comma 11 art. 83 del D.L. 16 marzo 2020 n. 17 secondo cui dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16 bis comma 1 bis d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, prevedendo peraltro la norma summenzionata che i relativi obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 siano assolti con sistemi telematici di pagamento.

Da ultimo va disposta, in ossequio ad una specifica raccomandazione prevista nella delibera CSM 11 marzo 2020, che stante l'attuale contingenza e la non costante presenza in ufficio di svariati magistrati affidatari di tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 e la difficoltà di far svolgere a questi ultimi il prescritto tirocinio con modalità da remoto, la sospensione con efficacia immediata il predetto tirocinio sino al 15 aprile 2020, dandone comunicazione agli interessati a cura della segreteria di questa presidenza e disponendo che il recupero delle ore di

tirocinio non svolte abbia luogo in un momento successivo alla piena ripresa dell'attività, si da evitare che ne venga posticipata la conclusione.

Si trasmetta il presente provvedimento organizzativo anche al CSM, al seguente indirizzo di posta elettronica: [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Il Presidente del Tribunale di Ragusa

Biagio Insacco

